

Cassazione Civile Sez 3 Sent. Num. 18895 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data Pubblicazione: 24/09/15
Omissis

RITENUTO IN FATTO

1. Nel 1998 E.A.M. convenne dinanzi al Tribunale di Roma l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", la Gestione Stralcio della USL Policlinico Umberto I e la Regione Lazio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da infezione da HIV, causata - secondo la prospettazione attorea - da una trasfusione eseguita nel Policlinico Umberto I.
2. Con sentenza 18.9.2002 n. 34737 il Tribunale di Roma rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

3. La Corte d'appello di Roma con sentenza 24.10.2011 n. 4420 rigettò il gravame.

Sia il Tribunale che la Corte d'appello ritennero non esservi prova che... l'infezione patita dalla paziente avvenne a causa della trasfusione eseguita nel Policlinico Umberto I. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da E. A.M., con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. Resistono con controricorso la Regione Lazio e l'Università La Sapienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Questioni preliminari.

1.1. L'Università e la Regione hanno eccepito la tardività del ricorso, sul presupposto che la sentenza d'appello venne notificata all'attrice il 26.7.2012, ed il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 4.11.2012.

1.2. L'eccezione è infondata. Il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. , decorre dal perfezionamento del procedimento notificatorio della sentenza, non dalla consegna di essa all'ufficiale giudiziario.

Nel caso di specie, la sentenza d'appello è stata consegnata dall'ufficiale giudiziario alla destinataria il 31.7.2012, e dunque alla data del 14.11.2012 non era spirato il termine per ricorrere.

2. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ. n. 3. Si assumono violati gli artt. 1176, 1218, 1228, 2697, 2727 e 2729 c.c.; art. 115 cod. proc. civ.; il D.M. 15 gennaio 1998 e il D.M. 27 dicembre 1990. Espone, ai riguardo, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente addossato all'attrice l'onere di provare che essa fosse sana al momento di ingresso in ospedale.

1.2. Il motivo è manifestamente fondato.

In tema di danno da infezione trasfusionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che "competete al debitore ovvero la struttura ospedaliera dimostrare che l'inadempimento non era eziologicamente rilevante - perché l'affezione era già in atto al momento del ricovero" (Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008, Rv.600903, in seguito sempre conforme). La sentenza d'appello ha palesemente violato tale principio, pretendendo che fosse non già l'ospedale e dimostrare che la paziente fosse già infetta al momento dei ricovero, ma che fosse la paziente a dimostrare di essere stata sana al momento della trasfusione.

1.3. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale nel riesaminare il caso applicherà il seguente principio di diritto:

In tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della struttura ospedaliera dimostrare che al momento della trasfusione il paziente avesse già contratto l'infezione per la quale domanda il risarcimento.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi *dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5*.

Si assumono violati gli *artt. 115, 116 e 416 cod. proc. civ.; art. 2697 c.c.*

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe inammissibilmente da un lato rigettato la domanda attorea per difetto di prova del nesso di causa, e dall'altro le richieste istruttorie volte a dimostrare quel nesso di causa.

3.2. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. Sarà comunque utile ricordare che "Il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta" (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 789 del 29/03/1963, Rv.261080; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 20/10/1964, Rv. 303958, e Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 05/10/1964, Rv. 303753).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi *dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5*. Espone, al

riguardo, che la Corte d'appello, per pervenire alla propria conclusione, avrebbe travisato il contenuto effettivo della consulenza tecnica disposta d'ufficio.

3.2. Anche questo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso (non formalmente inquadrato in alcuno dei vizi di cui *all'art. 360 c.p.c.*) la ricorrente invoca nella sostanza una nullità processuale ex art. 360 c.p.c. Espone, al riguardo, che sull'esistenza del nesso di causa tra la condotta della Regione e la malattia patita dall'attrice si era formato - nel rapporto con la Regione - il giudicato, per effetto della sentenza con cui la Regione stessa era stata condannata a pagarle l'indennizzo ex L. n. 210/92

4.2. Il motivo è manifestamente fondato.

Risulta infatti dagli atti che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23061 del 2004, ha espressamente accertato e motivato l'esistenza del nesso di causa tra la trasfusione eseguita nel Policlinico Umberto I e l'infezione patita dall'odierna ricorrente.

Tale accertamento fa stato tra E.A.M. e la Regione Lazio, ovviamente a nulla rilevando che in quel giudizio oggetto della domanda fosse il pagamento dell'indennizzo (che ovviamente andrà, dal giudice di rinvio, defalcato dal risarcimento), mentre oggetto del presente giudizio è il risarcimento del danno. E' sin troppo noto, infatti, che il giudicato si forma sugli accertamenti in facto compiuti nella sentenza, e non sui loro effetti giuridici.

5. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi *dell'art. 385 c.p.c.* , comma 3.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

-) accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione;

-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.